



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 30-04-2021

**OGGETTO: NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE RICOGNIZIONE/ ISTITUZIONE AREA
MERCATALE COTILIA TERME.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di aprile, alle ore **18:30**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	TADDEI LUIGI	SINDACO	PRESENTE
2.	PIRRI SANDRO	CONSIGLIERE	PRESENTE
3.	IACHETTINI STEFANIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
4.	BOCCACCI MASSIMO	CONSIGLIERE	PRESENTE
5.	TARQUINI GIULIANO	CONSIGLIERE	PRESENTE
6.	LUCARELLI MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
7.	PACITTI GIANLUCA	CONSIGLIERE	ASSENTE
8.	RICOTTI ALESSIA	CONSIGLIERE	PRESENTE
9.	SAULLI MAURO	CONSIGLIERE	PRESENTE
10.	CONTI REGINA	CONSIGLIERE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Manuela De Alfieri.

Il Sig. TADDEI Luigi, nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

Cron. 180

Pubblicato dal 05-05-2021

Al 20-05-2021 per giorni 15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Vallocchia Luciana

Visto la L.R. Lazio n. 22/2019 (Testo Unico del Commercio) in particolare l'art. 53 che tra le altre cose prevede che i Comuni effettuino appositi atti di riordino e di localizzazione, previa ricognizione delle fiere, dei mercati e dei posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, da trasferire, da modificare o razionalizzare;

Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 08.08.1997

- si è provveduto ad istituire l'area mercatale, precedentemente localizzata nell'area delle Terme di Cotilia e oggi localizzata alle particelle catastali 2 e 474;
- veniva espressamente prevista la specifica e puntuale destinazione dell'area oggetto del nuovo insediamento e venivano, altresì, previste le categorie merceologiche ammesse;
- demandava a successivi atti l'assegnazione ai richiedenti delle aree ed il rilascio dei titoli per l'installazione delle strutture funzionali all'attività di vendita;

Vista la deliberazione consiliare n. 12 del 04.07.2003, adottata nei termini di cui al primo periodo del richiamato punto 5.4 del documento programmatico regionale, con la quale veniva dato atto dell'esistenza dell'area mercatale in commento senza, tuttavia, tipizzarne la natura e i conseguenti titoli di occupazione e installazione delle strutture;

Vista la Delibera di Giunta n. 1 del 15/01/2013 "Istituzione di area mercatale in località Cotilia di Castel Sant'Angelo – Determinazioni" nella quale è riportato che :

- l'area mercatale di cui al presente provvedimento, rispetto a quanto previsto dal Documento Programmatico Regionale possiede le seguenti caratteristiche:
 - trattasi di mercato quotidiano, con merceologie alimentari e/o non, che si svolge per almeno cinque giorni alla settimana, di cui al punto 5.1, lett. A), n.1 del documento programmatico;
 - trattasi di mercato specializzato destinato alla vendita esclusiva di particolari merceologie appartenenti al settore alimentare o non alimentare, individuate nel Comune, di cui al punto 5.1, lett. B), n. 4) del documento programmatico;
 - trattasi di mercato scoperto totalmente o parzialmente fisso, composti da posteggi destinati ad attrezzature mobili consentito dalle disposizioni vigenti e con box, ubicati in aree pedonali, idonee in base alle disposizioni del punto 5.2 del presente Documento, ai sensi del punto 5.1, lett. C), n. 2) del Documento programmatico;
- l'area sulla quale insiste il mercato è conforme, sotto il profilo urbanistico a quanto richiesto dal punto 5.2 del Documento programmatico Regionale, trattandosi di area con destinazione S 1 - Verde Pubblico;
- che ai sensi del suddetto punto 5.2 "I comuni possono ubicare i nuovi mercati scoperti, oltre che su aree destinate a servizi pubblici, anche su altre aree purché non interessate alla viabilità, da parcheggi destinati a impianti con utilizzazione contemporanea allo svolgimento delle attività del mercato o da sistemazione di verde pubblico, che possono essere compromesse dalla presenza del mercato stesso";
- che l'insediamento mercatale in parola non comporta pregiudizio alcuno rispetto alla destinazione urbanistica dell'area, integrando, piuttosto, un potenziale elemento di qualificazione ed integrazione delle finalità di servizio sottese alla destinazione S 1, stante la localizzazione nell'ambito del complesso Termale di Cotilia;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2003 si provveduto ad adempiere a quanto previsto dal primo periodo del punto 5.3 del documento programmatico e le attuali concessioni sono state prorogate fino al 06/08/2006 e che pertanto si ritiene necessario procedere alla loro regolarizzazione da detta data;
- che il punto 5.3 del documento programmatico prevede una durata decennale delle concessioni;

Vista l'art. 181 comma 4 bis del Decreto Legge 34/2020 che sancisce “4-bis. *Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività*”;

Viste le linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico approvate con Decreto del 25/11/2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 22/12/2020 n. 1042 - Procedure per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche – Presa d'atto delle Linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico approvate con Decreto del 25/11/2020;

Considerato che l'Amministrazione intende rimettere allo stato attuale una situazione pregressa riallineandola alla normativa vigente nel settore del Commercio su Aree Pubbliche;

Ritenuto opportuno, al fine di adempiere a quanto previsto dalla L.R. Lazio n.22/2019, effettuare con apposito atto di riordino e di localizzazione, previa ricognizione delle fiere, dei mercati e dei posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, da trasferire, da modificare o razionalizzare presenti nel Comune di Castel Sant'Angelo al fine di conformarli alla normativa vigente;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- 1) di dare atto della presente ricognizione delle fiere, dei mercati e dei posteggi fuori mercato esistenti nel Comune di Castel Sant'Angelo procedendo conseguentemente:

1. All'istituzione dell'area mercatale in località Terme di Cotilia di Castel Sant'Angelo come da allegato piano delle aree -

Caratteristiche:

- trattasi di mercato quotidiano, con merceologie alimentari e/o non, che si svolge per almeno cinque giorni alla settimana, di cui al punto 5.1, lett. A), n. I del documento programmatico;
- trattasi di mercato specializzato destinato alla vendita esclusiva di particolari merceologie appartenenti al settore alimentare o non alimentare, individuate nel Comune, di cui al punto 5.1, lett. B), n. 4) del documento programmatico;
- trattasi di mercato scoperto totalmente o parzialmente fisso, composti da posteggi destinati ad attrezzature mobili consentito dalle disposizioni vigenti e con box, ubicati in aree pedonali, idonee in base alle disposizioni del punto 5.2 del presente Documento, ai sensi del punto 5.1 lett C) n. 2 del Documento Programmatico;
- In attesa dell'adozione di un Regolamento specifico per il Commercio su Aree Pubbliche si stabilisce che

- Le concessioni in essere saranno rinnovate per la durata di 12 anni con scadenza 31/12/2032 (in base a quanto stabilito dall'art. 181 c. 4bis del Decreto Legge 34/2020) se in linea con quanto stabilito nelle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico approvate con Decreto del 25/11/2020 e ratificate con Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 22/12/2020 n. 1042;
- Che la durata delle concessioni in base a quanto stabilito dall'art. 181 c. 4bis del Decreto Legge 34/2020 è di 12 anni e che alla scadenza saranno rinnovate automaticamente per il medesimo periodo previo verifica del mantenimento dei requisiti di legge, fatti salvi ulteriori futuri atti legislativi in merito.

- Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della pubblica amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal consiglio comunale solo dopo che si sia verificato, a seguito di un periodo di sperimentazione di almeno 6 mesi eventualmente prorogabile, la funzionalità della modifica. La disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 6 (sei) mesi eventualmente rinnovabili.
- che le attività presenti nell'area mercatale di Cotilia Terme oltre al posteggio concesso possano utilizzare, previo assenso dell'Amministrazione Comunale, se non in contrasto con esigenze urbanistico edilizie e di viabilità, uno spazio esterno per una superficie complessiva (posteggio+area esterna) di 100 mq;
- L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati, fiere, mercatini e posteggi isolati, e l'individuazione di percorsi ai sensi dell'art. 49 comma 3 della L.R. Lazio n. 22/2019 per il commercio itinerante (che prevede la possibilità, per i comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti ovvero carenti sotto il profilo dell'insediamento commerciale e dell'assortimento merceologico, di individuare percorsi sui quali consentire soste di durata maggiore) può avvenire solo previo inserimento della manifestazione e dei percorsi nel piano delle aree approvato in Consiglio Comunale. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione e dei percorsi al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori; tale sperimentazione avviene mediante atto di indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico salvo il riconoscimento dei punteggi maturati alle operazioni di spunta.

2. Di approvare gli elaborati di seguito elencati:

A. Piano delle aree con relativa legenda.

PARERI OBBLIGATORI

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE RICOGNIZIONE/
ISTITUZIONE AREA MERCATALE COTILIA TERME..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui
all'oggetto, si esprime parere

Castel Sant' Angelo Li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Giancarlo CRICCHI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere

Castel Sant' Angelo Li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Sig. Luigi TADDEI

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Sig. Luigi TADDEI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manuela De Alfieri

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2021

Castel Sant' Angelo Lì 05-05-2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Luciana Vallocchia

E' copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Castel Sant' Angelo Lì 30-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Manuela De Alfieri

ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Castel Sant' Angelo Lì 30-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Manuela De Alfieri
